Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Martedì, 9 marzo — Numero 57

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno. . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera c) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 215 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto coi ministri dell'industria, commercio e lavoro e delle terre liberate;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I possessori di titoli al portatore, che non siano quelli menzionati nell'ultimo capoverso dell'art. 56 del Codice di commercio, smarriti o abbandonati in seguito all'invasione del nemico, i quali ne abbiano denunziato lo smarrimento a norma degli articoli 32 e seguenti del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, possono, trascorsi due anni dalla denunzia, chiedere che l'ente emittente rilasci, in sostituzione dei titoli dispersi, altrettanti certificati di godimento, secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

La domanda è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ente emittente. Al ricorso deve essere unita una dichiarazione dell'ente emittente il quale attesti che il ricorrente presentò denunzia di smarrimento da almeno due anni ed esibì i documenti indicati nell'art. 33 del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, e che nel frattempo nessuna altra persona diversa dal denunziante si presentò a reclamare il pagamento degli interessi o dei dividendi maturati sui titoli stessi.

Il ricorso è inoltre corredato dalle prove, le quali valgano a dimostrare la proprietà nel ricorrente dei titoli che si asserisce dispersi.

Art. 3.

Il presidente del tribunale, qualora non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte nel ricorso, ha facoltà di chiamare innanzi a sè il ricorrente per fornire schiarimenti e prove, come pure di fargli confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso; del giuramento prestato si formerà apposito verbale.

Il presidente può anche chiedere direttamente all'ente emittente tutte le informazioni che ritenesse opportune e può, se occorre, sentirne i rappresentanti nelle loro osservazioni.

Art. 4.

Il presidente del tribunale, qualora trovi attendibili i fatti esposti e si convinca del diritto del ricorrente, ordina con decreto la pubblicazione di un avviso contenente la descrizione precisa dei titoli smarriti con diffida, a chiunque li possegga, di consegnarli all'ente che li ha emessi, o di notificare a questo, entro un termine non inferiore a tre mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso, la pro-

pria opposizione, con avvertenza che in difetto di opposizione saranno annullati i titoli dispersi.

L'avviso deve rimanere esposto per un mese almeno negli uffici dell'ente emittente, ed essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari. Il presidente del tribunale può anche disporne, secondo le circostanze, la pubblicazione nei locali della Borsa più vicina, e in uno o più giornali espressamente indicati.

Art. 5.

Qualora entro il termine indicato i titoli dei quali fu dichiarato lo smarrimento siano presentati all'ente emittente, si applica la disposizione dell'art. 34 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 102.

L'ente emittente informerà l'emittente con lettera raccomandata delle opposizioni che siano notificate entro il detto termine.

Sulle opposizioni decide il tribunale indicato nell'art. 2.

Art. 6.

Scaduto il termine indicato, il presidente, sulla dichiarazione dell'ente che nessuna opposizione fu notificata, ordina con decreto che al ricorrente sia rilasciato un certificato di godimento dei titoli che si presumono dispersi.

Il certificato di godimento deve essere rilasciato dall'ente emittente nella forma nominativa e non può essere convertito nemmeno successivamente in titoli al portatore.

Ciascun certificato deve avere lo stesso numero, e, ove esiste, la serie del titolo originario disperso, e conferisce al possessore i medesimi diritti.

Il pagamento degli interessi e dei dividendi e il rimborso del capitale cui il certificato di godimento dia diritto non possono però essere eseguiti prima che siano decorsi tre mesi da ciascuna scadenza, se nel frattempo nessuno si sia presentato a reclamare il pagamento.

Art. 7.

I pagamenti fatti a norma dell'articolo precedente liberano l'ente emittente da ogni responsabilità verso i terzi, ma non pregiudicano le eventuali ragioni di questi verso coloro che li ottennero.

Se successivamente al rilascio del certificato di godimento i titoli che si presumono dispersi o le cedole relative, siano presentati all'ente emittente, questo deve trattenerli rilasciandone ricevuta e informare con lettera raccomandata il titolare del certificato.

Ove gli interessati non si accordino nello stabilire a chi spetti la proprietà dei titoli, deciderà l'autorità giudiziaria, rimanendo intanto sospesa la validità del certificato fino a che una sentenza passata in giudicato abbia risoluto la controversia.

Art. 8.

Le domande indicate nell'art. 2 non possono essere presentate dopo che siano trascorsi tre anni dall'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — FERRARIS — NAVA

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 15 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Adria (Rovigo).

SIRE!

In seguito alle dimissioni presentate da ventuno consiglieri del comune di Adria, su trenta assegnati per legge, il prefetto ha provveduto all'amministrazione con un suo commissario.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi, d'altra parte, provvedere alla sistemazione dei pubblici servizi, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 gennaio, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla temporanea gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Adria, in provincia di Rovigo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Alessandro Corti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Formigara (Cremona).

SIRE!

In seguito alle dimissioni rassegnate fin dall'ottobre scorso dalla intera rappresentanza del comune di Formigara, il prefetto dovette provvedere alla provvisoria amministrazione con un suo commissario.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi assicurare il regolare funzionamento dei pubblici servizi, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 dicembre 1919, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del

commissario prefettizio, che attende alla gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il Consiglio comunale di Formigara, in provincia di Cremona, è sciolto.

Art 2.

Il signor dottor Carlo Alberto Prunai è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Livorno.

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, tutti i consiglieri in carica del comune di Livorno hanno rassegnate le dimissioni.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza, mentre occorre risolvere problemi finanziari della maggiore importanza, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 corrente, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il Consiglio comunale di Livorno è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. dott Enrico Cavalieri, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1920

VITTORIO EMANUELE

MORTARA

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Modena.

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, il Consiglio comunale di Modena, la cui maggioranza non ritiene di rappresentare più l'espressione della volontà popolare, ha rassegnato le dimissioni.

Essendo riusciti infruttuosi i tentativi fatti per comporre la crisi, e non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 gennaio, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Modena, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. dott. Italo Pio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia).

SIRE!

Una inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione

comunale di San Giovanni Rotondo ha accertato gravi irregolarità negli uffici e nei servizi pubblici.

Per sfuggire al malumore della cittadinanza, fin dal maggio ultimo scorso la maggioranza consiliare rassegnava le dimissioni (16 dimissionari su 18 consiglieri in carica), obbligando il prefetto ad affidare la gestione del Comune ad un suo commissario.

Ed ora per la sistemazione amministrativa e finanziaria dell'Ente si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio.

Al che, sul conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 5 gennaio 1920, n. 2264, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Ernesto Rispoli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Siracusa.

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, 26 consiglieri comunali di Siracusa hanno rassegnato le dimissioni, e poichè in precedenza due erano dimissionari e due morti, il Consiglio, ridotto a dieci componenti su quaranta assegnati per legge, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile la ricostituzione della normale rappresentanza, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nella adunanza del 29 dicembre 1919, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria amministrazione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Siracusa è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott Ernesto Giobbe è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il paragrafo 53 della norma di giurisdizione del 1° agosto 1895, B. L. I. n. 111;

Visto il decreto Reale 24 luglio 1919;

ORDINA:

Art. 1.

La giurisdizione in affari montanistici per il territorio sottoposto al tribunale circolare di Bolzano, viene esercitata dal Senato montanistico istituito presso il tribunale circolare di Trento.

Art. 2.

L'Ordinanza entra subito in vigore.

Trento, 20 febbraio 1920.

Per il commissario generale civile: MATTEI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Manifesto

per l'arruolamento nell'arma dei carabinieri Reali

Con i Regi decreti n. 1802 del 2 ottobre 1919 e n. 128 del 1° febbraio 1920, sono state migliorate in notevole misura le condizioni economiche e di carriera dell'arma dei carabinieri Reali, nella quale, previa domanda, si può essere ammessi:

1. Come carabinieri ausiliari, senza alcun vincolo di ferma speciale, con diritto ad un premio di arruolamento di L. 300 ed al congedamento con la propria classe.

2. Come carabinieri ausiliari, con ferma speciale di 24 mesi, con diritto ad un premio di arruolamento di L. 1000 e di L. 1300 per coloro che hanno preso parte per tre anni alle campagne di guerra libica o nazionale.

3. Come carabinieri effettivi, con ferma speciale di anni tre, con diritto ad un premio di arruolamento di L. 1500 e di L. 1800 per coloro che hanno preso parte per tre anni alle campagne di guerra libica o nazionale.

Gli inscritti di leva terrestre e marittima, i sottufficiali e i militari di truppa di tutte le armi in servizio ed in congedo, i sottufficiali, sottocapi e comuni del corpo R. equipaggi in servizio ed in congedo, i riformati alla leva, possono far domanda di ammissione

nell'arma e potranno avere tutte le indicazioni necessarie dai sindaci, dai segretari comunali e da tutti i comandi dei carabinieri Reali.

Tutti all'atto dell'arruolamento come carabinieri effettivi od ausiliari hanno diritto di essere destinati nella legione nel cui territorio si trova il loro Comune di nascita, od in quella legione che meglio crederanno domandare.

Riammissioni.

Possono ottenere la riammissione nell'arma, vincolandosi a nuova ferma triennale, i sottufficiali e carabinieri richiamati, trattenuti alle armi e in congedo, purchè siano celibi o vedovi senza prole, non abbiano oltrepassato il 40° anno di età all'8 ottobre 1919, data in cui è entrato in vigore il R. decreto n. 1802 predetto.

Possono ottenere la riammissione nell'arma col vincolo sovra accennato anche i sottufficiali ammogliati o vedovi con prole, nel limite dei posti disponibili per l'inquadramento dei battaglioni mobili.

Ai sottufficiali e militari riammessi nell'arma sarà senz'altro corrisposto uno speciale premio di L. 1000, oltre le indennità stabilite per le rafferme.

Assegni.

Gli assegni non sono soggetti ad alcuna ritenuta, e sono i seguenti:

Allievo carabiniere, paga giornaliera L. 5 più indennità caroviveri L. 2.

Paga netta al giorno L. 7.

Carabiniere ausiliario, paga giornaliera L. 5 più indennità caroviveri L. 2.

Paga netta al giorno L. 7.

Carabiniere effettivo, paga giornaliera L. 6,50 più indennità caro-viveri L. 2.

Paga netta al giorno L. 8,50.

Appuntato, paga giornaliera L. 7,45 più indennità caro-viveri L. 2.

Paga netta al giorno L. 9,45.

Vice-brigadiere, paga giornaliera L. 9,70 più indennità caroviveri L. 2.

Paga netta al giorno L. 11,70.

Brigadiere, paga giornaliera L. 10,45 più indennità caro-viveri L. 2.

Paga netta al giorno L. 12,45.

Maresciallo d'alloggio, paga giornaliera L. 12,25 più indennità caro-viveri L. 2.

Paga netta al giorno L. 14,25.

Maresciallo capo, paga giornaliera L. 13,80 più indennità caroviveri L. 2.

Paga netta al giorno L. 15,80.

Maresciallo maggiore, paga giornaliera L. 15,30 più indennità caro-viveri L. 2.

Paga netta al giorno L. 17,30.

Inoltre sulla paga giornaliera sono concessi, dopo la prima ferma, cinque aumenti triennali di paga a lire 0,60 al giorno e sono stabiliti per i vari gradi speciali aumenti giornalieri per ogni quadriennio percorso nel grado, da lire 0,30 a lire 0,60 a seconda del grado.

Tali aumenti triennali e quadriennali sono computabili agli effetti della pensione.

Agli allievi carabinieri a cavallo è corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 0,25; ai sottufficiali, appuntati e carabinieri dell'arma a cavallo spetta inoltre uno speciale soprassoldo giornaliero di lire 0,50.

Il vestiario, l'equipaggiamento e le riparazioni sono gratuite, come lo sono pure la cancelleria, l'illuminazione ed il riscaldamento degli uffici per i sottufficiali che reggono comandi di stazione, nonchè il cavallo e le riparazioni alle bardature per i militari a cavallo.

Conseguentemente, con gli assegni che riceve, il militare dell'arma deve provvedere solamente al vitto, prendendo parte a mensa in comune gestita ad economia e quindi con spesa minima.

Indennità per posizioni e servizi speciali.

Speciali indennità, che possono giungere anche a L. 6 al giorno, sono stabilite per il carabiniere, e più elevate per i sottufficiali che compiano speciali servizi oppure cariche od impieghi speciali. Le condizioni economiche quindi sono sempre vantaggiose in qualsiasi contingenza di servizio.

Rafferme.

Oltre agli assegni fin qui segnati, i sottufficiali e militari di truppa che si vincolino dopo la ferma a tre successive rafferme triennali, acquistano il diritto alle indennità di L. 1000, 2000 e 3000, che verranno loro pagate al termine di ciascuna rafferma.

Vantaggi di avanzamento e di carriera.

La possibilità di carriera per i giovani che si arruolano come carabinieri è molto facilitata dai notevoli aumenti apportati agli organici di tutti i gradi, ed è stata anche recentemente ridotta la permanenza minima stabilita per ciascun grado.

I carabinieri possono essere promossi vicebrigadieri anche prima di aver compiuto un anno di servizio come carabiniere, compreso il periodo di tempo trascorso alla Scuola sottufficiali di Firenze; tale periodo è poi assai più breve per i giovani provvisti di licenza di scuole secondarie od altro titolo equipollente e per i provenienti dai sottufficiali dell'esercito o del corpo R. equipaggi, che sono ammessi senz'altro alla Scuola sottufficiali di Firenze al primo corso che abbia inizio subito dopo la loro nomina a carabiniere effettivo, o che abbia avuto inizio da non più di due mesi.

Matrimonio.

Possono contrarre matrimonio:

a) tutti i marescialli che abbiano compiuto nove anni di servizio;

b) i brigadieri che abbiano compiuto nove anni di servizio, in ragione di metà del loro numero stabilito dall'organico;

c) gli appuntati che abbiano compiuto 12 anni di servizio, in ragione di un decimo del loro numero stabilito dall'organico e siano adibiti a cariche speciali.

Ai militari di cui alle lettere *a)* e *b)*, sempre quando non possano avere l'alloggio in natura, sarà loro corrisposta una indennità mensile di L. 115, se in capoluogo con popolazione superiore a 250.000, di L. 95 nelle altre località.

Tale indennità mensile sarà corrisposta anche agli appuntati.

Rilascio di speciale attestato.

Agli appuntati e carabinieri che si congedano dopo il 12° anno di servizio senza diritto a pensione, viene rilasciato uno speciale attestato, che costituirà senz'altro titolo legale per ottenere i posti come agenti nei corpi armati, o guardia giurata, che saranno vacanti nelle Amministrazioni governative, comunali, provinciali (guardie boschive, campestri, comunali, daziarie, ecc.), o nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Diritto all'impiego civile.

I sottufficiali dei carabinieri Reali, dopo 15 anni di servizio, hanno diritto all'impiego civile, con le stesse norme stabilite per tutti gli altri sottufficiali dell'esercito.

Pensioni.

I militari dispensati dal servizio per malattia, acquistano diritto alla pensione di riforma dopo 15 anni di servizio.

I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali godono dello speciale beneficio - che costituisce un vero privilegio fatto all'arma - di poter ottenere il collocamento a riposo dopo 20 anni di servizio, compresi quelli trascorsi in altre armi dell'esercito e senza alcun limite di età.

La pensione di riposo è sempre liquidata sulla base degli assegni complessivi goduti nell'ultimo anno di servizio (comprendendovi gli aumenti quadriennali di grado e di servizio e varia da un minimo di sei decimi ad un massimo di otto decimi di tali assegni).

Il ministro: ALBRICCI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 32).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrè che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	744619	371 —	Sesia Alfredo di *Pietro Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torino	Sesia Alfredo di *Antonio Pietro*, minore, ecc., come contro
»	777637	70 —	Passarella *Carmine* fu Domenico e fu Taranto Ginseppina, minore, sotto la tutela dell'avo Passarella Michele fu Saverio, domiciliato a Tramutola (Potenza)	Passarella *Carmina* fu Domenico, ecc., come contro
Consolidato 5 0[0	68275	55 —	Bonifazi Rosa e *Pacifica* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Gismondi Anna di Costantino, vedova di Bonifazi Giovanni, domiciliati a Treja (Macerata)	Bonifazi Rosa e *Pacifico* fu Giovanni, minori, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 33).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
già 5 0[0 ora 3,50 0[0	113864 624492	15 —	*Revello* Ernesto, Celeste, Margherita e Petronilla fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Pavesio Paolina fu Giovanni Battista, vedova di *Revello* Antonio, dom. in Riveli (Torino), con usufrutto vitalizio a quest'ultima	*Revelli* Ernesto, Celeste, Margherita e Petronilla fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Pavesio Paolina fu Giovanni Battista, ved. di *Revelli* Antonio, ecc.. come contro
Cons. 5 0[0	6083	65 —	*Barrili* Lorenzo fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Rondini Caterina, dom. in Aquila	*Barili*, ecc., come contro
3,50 0[0 Cat. *A*	31276	59 50	Pisano *Maria Rosaria* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Morcone (Benevento)	Pisano *Rosaria-Filomena* di Giuseppe, minore, ecc., come contro
3,50 0[0	647675	350 —	Vitali *Luigia* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Ghirardini Faustino fu Giovanni, dom. a Brescia	Vitali *Elvira-Adele* fu Giuseppe, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

1° AVVISO.

La signora Di Pietra Maria fu Federico, vedova di Ingria Vittorio Emanuele, domiciliata in Palermo, ha diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Tosco Vincenzo addetto al tribunale di Palermo, in data 22 agosto 1919, l'avv. Gonzales Emilio Calcelonio, domiciliato in Palermo, a consegnarle, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, i certificati di usufrutto relativi alle rendite del consolidato 3,50 0[0, n. 033095 di L. 101,50, n. 033096 di L. 101,50 (emissione 1902) e n. 649282 di L. 367,50, n. 649283 di L. 367,50 (emissione 1906), intestati ad essa istante Di Pietra Maria fu Federico, ved. Ingria, dal mentovato avv. Gonzales indebitamente detenuti.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si certifica

che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di usufrutto saranno ritenuti di nessun valore, e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli, come sopra presentata dalla signora Di Pietra Maria fu Federico.

Roma, 8 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 8 marzo 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	79.75	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 69	—

Corso medio dei cambi

del giorno 8 marzo 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 131,40 — **Londra** 65 73 — **Svizzera** 301,00 — **New York** 17,92 — **Oro** 260,61.

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Veduto il R. decreto 22 corrente mese col quale si autorizza la apertura di concorsi per titoli nel personale dell'Amministrazione delle carceri:

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli per 15 posti di computista in prova nell'Amministrazione delle carceri.

Art. 2.

Gli aspiranti a tali posti debbono farne domanda al Ministero dell'interno (Direzione generale delle carceri e dei RR. riformatori) a mezzo della prefettura della Provincia nella quale risiedono, non oltre il giorno 16 maggio p. v.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono aver compiuto l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 40 alla data del presente decreto. Gli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato possono partecipare al concorso senza limitazione di età. Debbono inoltre soddisfare alle altre condizioni generali richieste dall'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 relativamente alla cittadinanza ed alla condotta, dall'art. 3 del regolamento generale per l'esecuzione del citato testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e degli articoli 4 e 5 del regolamento per la carriera degli impiegati dell'amministrazione degli stabilimenti carcerari, approvato con R. decreto 15 luglio 1909, n. 541.

Art. 4.

Sono valutati in tale concorso oltre il titolo di studio richiesto:

a) il risultato degli esami nel corso degli studi, in cui quel titolo fu conseguito;

b) il risultato di concorsi nell'Amministrazione delle carceri od in altre Amministrazioni dello Stato;

c) il servizio prestato a qualunque titolo nelle Amministrazioni stesse;

d) ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito sono preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra e feriti in combattimento;

b) gli orfani di guerra;

c) gli insigniti di medaglie al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

e) coloro che abbiano prestato servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella stessa Amministrazione, quando questo servizio sia giudicato ottimo.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con nomina provvisoria, previo accertamento della loro attitudine fisica al regolare disimpegno delle funzioni inerenti al posto da conferire.

Art. 6.

La nomina definitiva sarà conferita a coloro che, assunti con nomina provvisoria, vinceranno il concorso pubblico che sarà bandito dall'Amministrazione entro l'anno della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale, della graduatoria del concorso per titoli.

Coloro che, assunti in servizio con nomina provvisoria, otterranno nel concorso pubblico la dichiarazione di idoneità saranno pure nominati definitivamente all'impiego ai posti che si renderanno vacanti dopo il collocamento dei vincitori del concorso.

Il servizio prestato come provvisori sarà valido agli effetti dell'anzianità e della pensione.

Qualora i provvisori non partecipino al concorso pubblico o non vi conseguano la dichiarazione di idoneità saranno licenziati con una indennità pari a due mesi di stipendio.

Art. 7.

I provvisori saranno retribuiti con lo stipendio iniziale di L. 2000 aumentato a termini dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107 e 19 giugno 1919, n. 973, oltre la indennità caro-viveri accordata con decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Art. 8.

Gli aspiranti riceveranno notizia dell'esito della domanda per mezzo della prefettura alla quale l'hanno presentata.

Art. 9.

Le domande non corredate di tutti i documenti non saranno prese in considerazione.

Roma, 23 gennaio 1920.

Il ministro: MORTARA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 febbraio 1920, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1920, reg. n. 4, fog. n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 corrente (n. 38), col quale è stato bandito un concorso per esami a 9 posti di applicato nell'Am-

ministrazione centrale della istruzione pubblica, con lo stipendio iniziale annuo di L. 3000;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti per l'ammissione al concorso sopra indicato, è prorogato al 19 marzo 1920.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 febbraio 1920.

Il ministro: BACCELLI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto la presidenza della « Federazione italiana di scherma » per la presentazione della spada d'onore che, per sottoscrizioni popolari, ad iniziativa di Agesilao Greco, era stato stabilito di offrire al Sovrano, reduce dalle vittorie per la patria.

Il Sovrano gradì con compiacenza l'artistico dono, accompagnato da una miniata pergamena e da un *album* portante le firme dei sottoscrittori, e ringraziò con cordiali parole i promotori dell'atto gentilmente patriottico.

Il ministro Baccelli ha inviato ai capi degli Istituti d'istruzione media e normale la seguente circolare:

« Quest'anno ricorre il centenario della nascita di Vittorio Emanuele II.

La figura del Re, assertore di libertà e artefice dell'unità d'Italia, è assurta ormai alla giusta glorificazione della storia.

Il culto di sì grande memoria, già sacro alla passata ed alla presente generazione, deve perpetuarsi nelle future.

Dispongo pertanto che nel giorno 14 del corrente mese in tutte le scuole medie del Regno sia commemorato il primo cittadino dell'Italia nuova, affinchè si coltivi nei giovani il sentimento della riconoscenza verso coloro che, come il primo Re d'Italia, ci rappresentarono gl'inestimabili benefici della libertà e della unità della patria ».

Case popolari. — Ieri, a Firenze, presente S. E. Ruini, sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria, commercio e lavoro, ebbe luogo la cerimonia della posa della prima pietra per il nuovo blocco delle case popolari in via Ermolao Rubieri, auspice la Cassa di risparmio, che concesse un mutuo di dieci milioni ad interesse di favore.

La cerimonia riuscì solenne e l'on. Ruini, applauditissimo, pronunziò un elevato discorso, rilevando specialmente il risveglio per le costruzioni delle case popolari in tutta Italia, per le quali la spesa già oltrepassa i 700 milioni e giungerà al miliardo, compiendo così uno sforzo che supera parecchie volte quello dell'Inghilterra e della Francia.

Dopo la cerimonia venne offerta una colazione d'onore all'onorevole Ruini dall'Istituto delle case popolari.

TELEGRAMMI " STEFANI "

PARIGI, 6. — Il *Temps*, a proposito delle conversazioni avvenute ieri tra l'on. Nitti e Millerand, scrive:

Ci rallegriamo nel constatare, dopo questa conversazione, che le intenzioni del Governo italiano coincidono con quello del Governo francese. È stata attribuita all'on. Nitti l'idea di rinunciare alle riparazioni dovute dalla Germania. Il capo del Governo italiano non ha mai pensato invece a suggerire una simile cosa. Egli non dimentica che l'Italia stessa attende dalla Germania delle riparazioni. Se egli è favorevole alla ricostituzione economica della Germania, ciò è meno nell'interesse dei tedeschi che non in quello dei loro creditori. Ciò che egli vuole è che la Germania lavori innanzi tutto per riparare alle conseguenze della guerra che essa ha scatenato. Ciò che desidera di evitare è che la Germania, lasciando le sue vittime impoverite e indebolite, diventi abbastanza ricca e forte per avere le pretese di non eseguire il trattato. Se tale è la politica dell'Italia, la Francia non può veramente chiedere di più.

Del resto questa politica è pienamente conforme agli interessi italiani.

Con la direzione di un economista così pratico come l'on. Nitti il commercio italiano spiega attualmente molta attività e molta abilità per prendere nell'Europa orientale il posto del commercio tedesco.

Il *Temps* smentisce poi le voci che attribuiscono all'on. Nitti la intenzione di togliere ai ceki, ai romeni, ai jugoslavi e agli austriaci una parte dei territori che furono loro assegnati a spese dell'Ungheria.

LONDRA, 6 (Ritardato). — Gli alleati hanno inviato oggi una nota categorica alla Turchia.

La nota sarà seguita, occorrendo, da misure energiche e la Gran Bretagna, probabilmente, non avrà bisogno di inviare truppe dall'Inghilterra poichè possiede forze sufficienti presso la Turchia.

BRUXELLES, 7. — Durante la riunione annuale della Società Les amitiés italiennes il presidente prof. Fierens Gevnert ha pronunciato un discorso nel quale ha posto in rilievo le buone relazioni che Les amitiés italiennes mantengono con i gruppi italiani, e dopo aver esposto il programma per l'anno in corso, ha ringraziato l'ambasciatore italiano, principe Ruspoli, per le simpatie dimostrate all'Associazione.

Sono stati inviati telegrammi al Re d'Italia ed al sindaco di Venezia in occasione dell'esposizione di belle arti.

È stata infine approvata la proposta di richiedere ai pubblici poteri di istituire corsi d'italiano in tutte le scuole medie e superiori del Belgio e di creare cattedre dantesche nelle due Università dello Stato, a Liegi ed a Gand.

ATENE, 7. — Stamane il Re ha ricevuto l'addetto aeronautico maggiore Kerescle, il quale gli ha presentato gli aviatori italiani giunti ieri l'altro, capitani Ripamonti e Vespignani ed il giornalista Mattioli.

Il capitano Ripamonti ha consegnato al Re il messaggio del Re d'Italia. Il Re ha ringraziato, si è informato del viaggio degli aviatori ed ha annunciato una sua prossima visita agli apparecchi italiani, che si trovano all'aerodromo di Falero.

GINEVRA, 8. — L'11 marzo corrente Ginevra celebrerà la memoria di Gianpietro Vieusseux. « La Société Genevoise d'Etudes Italiennes » organizza una seduta solenne che avrà luogo nell'aula magna dell'Università.

Il prof. Paolo Arceri delle Università di Friburgo e Losanna illustrerà l'alta importanza per la Toscana e per tutta l'Italia del secolo decimonono dell'opera intelligente e paziente di Vieusseux.

Il prof. Alberto Malche dell'Università di Ginevra dirà per quale ragione Ginevra deve associarsi alla sua vicina del sud a cui deve essere orgogliosa di aver data la famiglia dei Vieusseux. La serata sarà completata da un coro in lingua italiana e dalla recitazione di versi di Tommaseo, dall'Ongaro, Graf e Carducci.

Anche Guglielmo Ferrero che trovasi a Ginevra in questi giorni assisterà alla manifestazione dell'11 marzo.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. FUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.